



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874110
pec.belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

ORDINANZA N° 121

IL SINDACO

CONSIDERATO che

- Con l'arrivo del periodo di carnevale 2023 i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soliti organizzare, su aree pubbliche in concessione o in locali all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi, eventi con diffusione di musica;
- Tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante tale periodo importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti.

Atteso che questa Amministrazione;

- in linea con le proprie scelte e i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nei periodi festivi e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città;

Sentito il parere in merito della Giunta Comunale;

Visto l'art 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art.7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

Visto l'art. 5 della L.R. 19/10/2009, n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico - attività temporanee" e l'art. 6 comma 1 lett. h della Legge 26/10/1995 n. 447" Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni ", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

Vista la L.R. 11/06/1999 n.18 " Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - somministrazione di alimenti e bevande ";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2005 di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale e la D.C.C. n. 22 del 30/06/2005 di approvazione del regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

Visto il vigente Statuto nonché; in generale, i vigenti Regolamenti sulla disciplina delle attività commerciali di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche";

Visto il vigente Regolamento Locale di Igiene, D.C.C. n.10 del 04/02/2008;

ORDINA

1) di consentire in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica - variante generale:

- in via eccezionale, lo svolgimento d'intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e negli spazi autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali, dalle ore 20,30 del 18/02/2023 sino alle ore 1,30 del 19/02/2023;

DISPONE

A) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:

- 1) all'ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Cosenza;
- 2) al Comandante della Polizia Locale - sede;
- 3) al Comando Stazione Carabinieri - sede;
- 4) all'ARPACAL - Dipartimento provinciale di Cosenza monitoraggi ambientali;
- 5) all'Ufficio SUAP - sede -;

B) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale, per la durata di quindici giorni, e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T. A. R. Calabria entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Belvedere Marittimo, li 16/02/2023



Il Sindaco
(Dott. Vincenzo Cascini)